



CIRCOLARE INFORMATIVA: GENNAIO 2024

INVIO DOPPIO DI FATTURE DI EMESSE - SUFFICIENTE EMETTERE NOTA DI CREDITO – ERRORE NON SOGGETTO A SANZIONE

Con Risposta ad Interpello 13 ottobre 2023, n. 447, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il caso di duplicazione di fatture emesse per la stessa operazione, da parte di un contribuente, nei confronti dello stesso cliente.

L’istante, resosi conto della duplicazione, nel proprio cassetto fiscale, delle fatture emesse nei confronti dello stesso cliente straniero, a causa di un errore di comunicazione a seguito della modifica del portale utilizzato dalla cliente, chiede se può sanare la situazione tramite note di variazione in diminuzione, cumulative per ogni cliente, senza annotazione delle stesse sui registri contabili.

L’Agenzia delle Entrate condivide la proposta dell’Istante, secondo quanto stabilito dall’articolo 26, D.P.R. 633/1972, a patto che le fatture duplicate si riferiscano alla stessa operazione. Viene anche specificato che l’errore di duplicazione delle fatture elettroniche emesse “può ricondursi alle figure simili alle cause di nullità, annullamento, revoca e rescissione”.

Infine, **l’Agenzia afferma che le note di variazione possono essere cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun soggetto acquirente, precisando gli estremi di ogni fattura duplicata e indicando nel campo “causale” la dizione “storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI”.**

FRINGE BENEFIT 2024 AUTO IN USO AI DIPENDENTI

Il valore fringe benefit imponibile in capo al dipendente per l’auto aziendale è determinato applicando le seguenti percentuali: (agg. 2024)

- ** 25% per emissioni non superiori a 60 g/km
- ** 30% per emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km
- ** 50% per emissioni superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km



LA TASSAZIONE DEI COMPENSI NEL SETTORE DILETTANTISTICO NEL 2023 e dal 2024

Nell'ambito della Riforma dello sport, in vigore dall'1.7.2023, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di lavoro dipendente / assimilato o di lavoro autonomo.

Inoltre, a decorrere da tale data, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all'importo complessivo annuo di € 15.000.

Fino al 30.6.2023 i compensi in esame non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a € 10.000.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta precisando che i compensi erogati dall'1.7.2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l'importo di € 15.000, tenendo conto dei compensi erogati nel periodo gennaio - giugno 2023, esclusi da imposizione fino a € 10.000.

La franchigia di esclusione di euro 15.000 vale anche per i soggetti con p.iva

IVIE E IVAFE AGGIORNATE 2024 – AUMENTO DELLE ALIQUOTE

IVIE:

si passa dall'attuale 0,76% all'1,06%.

IVAFAE:

- si passa dall'attuale 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list;
- il riferimento è alla black list prevista dal Dm 4 maggio 1999, dalla quale, sempre a partire dal 2024, sarà espunta la Svizzera. I prodotti finanziari detenuti presso istituzioni finanziarie elvetiche non saranno quindi toccati.



WELFARE DIPENDENTI 2024

IL LIMITE DI ESENZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

BENEFIT E SPESE INCLUSE DIPENDENTI E LAVORATORI ASSIMILATI CON FIGLI A CARICO

Nel 2024 >>>> 2.000 euro

** beni e servizi (anche mediante voucher);

** utenze domestiche (energia, acqua, gas)

Solo nel 2024 anche spese di affitto e interessi su mutuo prima casa

DIPENDENTI E LAVORATORI ASSIMILATI SENZA FIGLI A CARICO

Nel 2024 >>>> 1.000 euro

** beni e servizi (anche mediante voucher)

Nel 2024 anche:

** utenze domestiche (energia, acqua, gas);

** spese di affitto e interessi su mutuo prima casa

DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO - TUTTI

Nel 2024

200 euro

(esenzione soltanto fiscale e non contributiva) Buoni carburante e per ricariche di veicoli elettrici in aggiunta a quelli erogabili tra i beni e servizi in applicazione delle fattispecie di cui sopra

RIDOTTO DAL 5% AL 2,50% IL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 01/01/2024

Dall'1.1.2024 il tasso di interesse legale passa dal 5% al 2,50%.

In particolare, la variazione ha effetto per la determinazione degli interessi dovuti in sede di regolarizzazione delle violazioni tramite il ravvedimento.

DIRITTO CCIAA 2024

Nota MISE 20.12.2023, n. 383421

Il diritto CCIAA 2024 dovuto dai soggetti iscritti al Registro Imprese è confermato nelle stesse misure previste per il 2023, pari al 50% di quanto stabilito dal DM 24.6.2014.



DETRAZIONE 75% DAL 30/12/2023 (in pratica dal 2024)

**DETRAZIONE 75% ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - Art. 3
NUOVO AMBITO APPLICATIVO DELLA DETRAZIONE**

Intervenendo sul citato art. 119-ter, fermo restando che la detrazione spetta nella misura del 75% per le spese sostenute fino al 31.12.2025, è ora disposto che, per le spese sostenute dal 30.12.2023, tale detrazione:

- ** non è più applicabile alle spese sostenute per la generalità degli interventi direttamente finalizzati al superamento / eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;
- ** è applicabile soltanto per “la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici”.

Contestualmente è abrogato il comma 3 del citato art. 119-ter e pertanto la detrazione del 75% non è più applicabile anche:

- ** agli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
- ** in caso di sostituzione dell’impianto, alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Inoltre, fermo restando che gli interventi risultano agevolati a condizione che siano rispettati i requisiti tecnici previsti dal DM n. 236/89, ora è disposto che tale conformità deve essere attestata da un’apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.

RAVVEDIMENTO OPEROSO “frazionato” – POSSIBILE

Ordinanza Corte Cassazione 20.12.2023, n. 35587

Per effetto dell'art. 13-bis, D.Lgs. n. 472/97, introdotto dall'art. 4-decies, DL n. 34/2019, il ravvedimento “è ammissibile anche in caso di versamento frazionato dell'imposta dovuta, potendosi perfezionare in relazione anche a una sola parte dell'imposta dovuta o in relazione a versamenti tardivi effettuati con scadenze differenti, sempre che siano stati corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla parte o alle singole frazioni del debito d'imposta tardivamente versato”
Quindi è possibile usufruire sia del ravvedimento parziale che del ravvedimento frazionato.